

Roma, 13 gennaio 2015

Nota sul decreto del TAR Lazio di sospensione del decreto interministeriale 28 novembre 2014, relativo all'esenzione IMU dei terreni montani

Con decreto del Presidente della seconda Sezione del TAR Lazio del 22 dicembre 2014 è stata disposta - a seguito del ricorso proposto da diverse ANCI regionali - la sospensione del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 avente ad oggetto "Esenzione dall'Imu prevista per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. h) del decreto legislativo n. 504/92", con il quale sono stati individuati i nuovi criteri per accedere all'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli montani.

Il decreto di sospensione del TAR, accogliendo l'istanza di sospensione, ha provveduto a fissare la trattazione collegiale del provvedimento impugnato presso la Camera di consiglio, il prossimo 21 gennaio 2015. Pertanto, la sospensione del decreto interministeriale in questione, sarà efficace sino alla pronuncia del Collegio.

Le ragioni di estrema gravità ed urgenza che hanno indotto il TAR alla pronuncia del Decreto di sospensione sono in sostanza le medesime già denunciate dall'Anci in diverse occasioni¹.

In particolare, nel Decreto di sospensione viene evidenziata l'incongruità del criterio dell'altitudine "del centro", ovvero riferita alla sede del Municipio. Il TAR evidenzia in primo luogo, come ben potrebbe verificarsi il caso di un terreno posto ad un'altitudine superiore a 600 metri che insiste però su un territorio comunale nel quale la sede municipale è posta al di sotto di tale altezza. In tale evenienza si concretizzerebbe un'irragionevole imposizione del bene, non legata alla sua effettiva posizione, oltre che una palese disparità di trattamento dei terreni posti ad una medesima altitudine ma ricadenti in Comuni con sedi municipali poste ad altitudini diverse e ricadenti in diversi regimi fiscali.

Il TAR Lazio evidenzia poi la tardività del decreto interministeriale, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 22 settembre, ma è stato firmato il 28 novembre e successivamente pubblicato in G.U. il 6 dicembre 2014. Con il DM, in ossequio all'articolo 22 del dl 66 del 2014, modificativo dell'art. 4, co.5-bis del dl n. 16 del 2012, è stata contestualmente disposta una decurtazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 in misura pari al gettito stimato dal Ministero dell'economia (350 milioni di euro complessivi), suddiviso tra i Comuni coinvolti dalla revisione sulla base di una metodologia ad oggi ancora non resa nota, né in alcun modo condivisa. In tal modo i Comuni hanno subito dei tagli certi a fronte di entrate da gettito IMU del tutto incerte.

¹ Vedasi da ultimo la nota Segretario Generale dell'ANCI, reperibile sul sito dell'IFEL all'indirizzo:

<http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/2259-taglio-fondo-solidarieta-imu-terreni-agricoli-montani>.

Il TAR evidenzia che questi “tagli” sono stati effettuati successivamente alla data della delibera di assestamento del bilancio (30 novembre u.s.), “quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto”. Tale ritardo peraltro non appare mitigato né “dalla fissazione per il pagamento dell’IMU di un termine successivo all’anno finanziario in corso” né dalla possibilità prevista per i Comuni di assumere un accertamento convenzionale pari all’importo della maggior IMU stimata dal Ministero dell’economia, giacché si concretizzerebbe in tal modo “un’operazione contabile forzatamente non fedele ai non conosciuti dati reali”

Il TAR Lazio ravvisa, inoltre, una palese violazione delle norme poste a tutela del contribuente in materia di irretroattività e di intervallo temporale minimo per l’attivazione di adempimenti relativi a provvedimenti impositivi, considerato che l’art. 3, comma 2 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), stabilisce che “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

La scadenza del versamento dell’IMU dei terreni montani non più esenti, fissata come è noto al 26 gennaio p.v. (co.692 della Legge di stabilità per il 2015), appare in ogni caso troppo a ridosso della data fissata per l’udienza collegiale del 21 gennaio.

Al fine di evitare ulteriori incertezze ed inutili adempimenti a carico sia dei contribuenti sia dei Comuni, tenuti ad una corretta comunicazione della disciplina tributaria ed all’erogazione degli eventuali rimborsi, nel caso in cui la sentenza di merito dovesse annullare il provvedimento, si ritiene comunque necessaria una ulteriore proroga del termine per il pagamento.

Più in generale, come osservato nella nota Anci del 9 gennaio scorso, (<http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=49905>), l’unica strada praticabile per assicurare una revisione ordinata dell’imponibilità dei terreni montani consiste in un’ampia concertazione, comprensiva della ricognizione delle principali caratteristiche territoriali e di rischio idrogeologico, di utilizzo e di possesso, nonché di redditività dei fondi agricoli montani, abbandonando il proposito di ottenere gettito aggiuntivo dai territori montani con riferimento al 2014 e quindi abolendo i tagli in corso di effettuazione nei confronti di oltre 4 mila comuni.